

## *WEBINAR AODV<sup>231</sup>*

*Verso un Modello per la prevenzione dei reati «231» e della crisi d'impresa? Le relazioni tra il MOG e gli adeguati assetti organizzativi*

**Mercoledì, 17 novembre 2021**

Il tema della gestione integrata dei rischi viene trattato da Confindustria in modo esplicito poiché, nel corso degli ultimi anni, il *focus* sulla *compliance* si sta dimostrando sempre più stringente e articolato, rendendo complesse e onerose le attività per la gestione dei rischi di conformità.

Nel tempo diverse normative hanno assunto rilievo nel sistema di cui al D.Lgs. 231/2001 rendendo imperativo un approccio integrato alla *compliance* normativa. Ad esempio:

- *Privacy*
- Ambiente e Salute e Sicurezza sul lavoro
- Antiriciclaggio
- Tributi

# IL SISTEMA INTEGRATO DELLA GESTIONE DEI RISCHI

## Le indicazioni di Confindustria

*«La gestione dei numerosi obblighi di compliance (...) può risultare connotata da una pluralità di processi, informazioni potenzialmente incoerenti, controlli potenzialmente non ottimizzati, con conseguente ridondanza nelle attività.*

*Il passaggio ad una compliance integrata potrebbe permettere invece agli Enti di:*

- razionalizzare le attività (in termini di risorse, persone, sistemi, ecc.);*
- migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di compliance;*
- facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di compliance, anche attraverso l'esecuzione di risk assessment congiunti, e la manutenzione periodica dei programmi di compliance (...)».*

# IL SISTEMA INTEGRATO DELLA GESTIONE DEI RISCHI

## Le indicazioni di Confindustria


*«In quest’ottica, un approccio integrato dovrebbe, quindi, contemplare procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, in termini più ampi, di conformità rispetto alla copiosa normativa di riferimento, laddove tali ruoli rispettivamente incidano e insistano sui medesimi processi».*

*(Confindustria, «Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231», giugno 2021)*

La cd. Riforma Rordorf (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il testo, oltre a riformare la precedente disciplina sulle procedure concorsuali, ha novellato l'art. 2086 c.c. (tramite aggiunta del comma 2) che ora impone all'imprenditore l'adozione di un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.**

Il rapporto tra i due istituti può definirsi sinergico



Gli adeguati assetti trovano nel MOG un riferimento ed una solida base di partenza per la propria strutturazione: le prescrizioni e le disposizioni del MOG indirizzando i contenuti degli assetti e forniscono risposte organizzative puntuali per assolvere alle disposizioni di cui al c. 2 dell'art. 2086 c.c..

Il MOG trova negli adeguati assetti un rafforzamento: l'adempimento al dettato di cui all'art. 2086, c. 2, c.c. aiuta le imprese a prevenire diversi reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (ad. es. i reati societari come l'ostacolo alle funzioni pubbliche di vigilanza, l'impedito controllo).

Da un lato il nuovo Codice valorizza la capacità di auto-organizzazione dell'impresa in un'ottica di prevenzione: si premia quindi l'ente che ha coltivato validi anticorpi, così salvaguardando la propria continuità operativa e minimizzando il rischio di cattive pratiche.

D'altro lato, il CCI si inserisce in quel filone normativo che conferma la centralità del MOG nel sistema di *governance* aziendale.

E se il MOG è pilastro della *governance*, anche l'Organismo di Vigilanza può rivestire un ruolo di rilievo nel contesto della prevenzione della crisi d'impresa.

Le disposizioni del Modello e la vigilanza dell'OdV possono rivelarsi strumento utile, riprendendo l'art. 2086 c.c., «*anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale*», soprattutto in chiave di rilevazione di segnali di incubazione della crisi e di fatti di gestione che, se ripetuti, potrebbero condurre l'impresa allo stato di crisi.

Il MOG infatti richiede l'attivazione di appositi flussi informativi sulle attività sensibili, assicurati in forma periodica oppure ad *hoc*, il potere autonomo di effettuare verifiche programmate o a sorpresa, l'esame delle segnalazioni riservate di violazioni al Modello, nonché le informative periodiche dell'OdV all'organo amministrativo.

Il mix di queste attività consente di esercitare la necessaria vigilanza prevista dal Decreto e di rilevare al contempo fatti aziendali che potrebbero costituire segnali di malessere dell'impresa, anticipatori persino degli stessi indicatori e indici previsti dal CCII ai fini della gestione dell'allerta.

## Esempio

Gestione dei crediti verso i clienti, attività sensibile rispetto ai reati contro la PA (artt. 24 e 25) e di corruzione tra privati o istigazione della corruzione tra privati (art. 25-*ter*)

Flussi informativi all'OdV: *report* sull'andamento dei crediti aziendali suddiviso in crediti entro i limiti dell'affidamento, crediti valutati critici, crediti con piano di recupero, crediti a contenzioso, crediti in procedura fallimentare o concorsuale.

Verifiche dell'OdV: a seguito dell'andamento crescente e anomalo di alcune posizioni debitorie, l'OdV verifica i rapporti tra la gestione del credito e la funzione commerciale; se, ad esempio, a fronte di una nuova commessa, si pattuisce con il cliente una dilazione dei pagamenti in violazione della policy aziendale e del workflow autorizzativo, oppure se è direttiva aziendale di continuare a vendere a soggetti che non hanno più merito creditizio o addirittura in posizione di blocco di emissione degli ordini di vendita, bypassando il sistema di gestione aziendale.

Collegamenti con la crisi: l'eccessivo e incontrollato credito accordato a clienti non più affidabili può generare nel tempo difficoltà di incassi delle fatture e squilibrio finanziario con conseguenze negative sul pagamento dei debiti verso i fornitori, le banche, l'erario; anche in questo caso, gli indici e gli indicatori forniti dal CCI potrebbero non rilevare il fenomeno nella sua fase embrionale, ciò che invece potrebbe risultare possibile attraverso gli strumenti «231».

# MOG E ADEGUATI ASSETTI: SIMILITUDINI

MOG	ADEGUATI ASSETTI
Finalità preventiva	Finalità preventiva
Definizione generica dei relativi contenuti a livello normativo	Definizione generica dei relativi contenuti a livello normativo
Necessità di istituire protocolli	Necessità di istituire procedure
Funzione esimente della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 al ricorrere di determinate circostanze	Funzione esimente della responsabilità penale degli amministratori per alcuni reati fallimentari al ricorrere di determinate circostanze
Funzione attenuante delle conseguenze dell'illecito (art. 12 D.Lgs. 231/2001)	Funzione attenuante delle conseguenze del reato (art. 25 CCI)

# MOG E ADEGUATI ASSETTI: DIFFERENZE

MOG	ADEGUATI ASSETTI
Terminologia: Modello (specie)	Terminologia: assetto (genere)
Quindi: necessità che sia formalizzato, prima che attuato	Quindi: non serve sia formalizzato ma deve essere attuato
Adozione facoltativa	Adozione obbligatoria
Funzione di controllo, OdV: interna all'ente ma «dedicata»	Funzione di controllo aspecifica: organi di controllo interni e società di revisione

L'utilizzo della congiunzione «anche» ha portato una parte della dottrina ad ipotizzare che la norma intenda rendere obbligatoria per tutte le imprese l'adozione di un Modello organizzativo «integrato».

Si tratterebbe dunque di un Modello che abbia come contenuto minimo gli strumenti idonei a rilevare e prevenire lo stato di crisi, ma che contempli altresì misure preventive dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Tale interpretazione arriverebbe quindi a concludere che la novella ha reso di fatto obbligatoria l'adozione del MOG.

L'argomento non convince del tutto, anche se vi sono evidenti similitudini tra gli adeguati assetti di cui all'art. 2086 e il MOG.

Si potrà forse giungere a una diversa conclusione nel caso in cui il Legislatore decidesse di inserire i reati fallimentari nel catalogo delle fattispecie presupposto della responsabilità «231».

Infatti, atteso che il CCI ha tra le proprie finalità la prevenzione delle fattispecie fallimentari, laddove queste divenissero presupposto della responsabilità degli enti, ecco che la sovrapposizione tra i due strumenti potrebbe dirsi evidente e, quindi, la obbligatorietà degli adeguati assetti potrebbe ritenersi estesa anche al MOG (almeno nella parte dedicata ai reati fallimentari).

# Q&A

Grazie per l'attenzione  
Avv. Iole Anna Savini  
[ioleannasavini@studio-savini.it](mailto:ioleannasavini@studio-savini.it)